

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2041 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce nell'allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare ai fini del programma di controllo previsto da tale regolamento allo scopo di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari.
- (2) Con il recesso del Regno Unito dall'Unione e la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020 sono necessari adattamenti volti ad assicurare che il programma rimanga rappresentativo del mercato dell'Unione e il numero complessivo di campioni rimanga sufficiente per il conseguimento degli obiettivi del programma.
- (3) In passato il Regno Unito ha contribuito con un numero significativo di campioni, proporzionato alla sua popolazione. D'ora in avanti il numero di campioni che il Regno Unito è tenuto a raccogliere dovrebbe essere adattato nei confronti dell'Irlanda del Nord e in funzione delle dimensioni della popolazione di tale territorio.
- (4) Anche il numero di campioni raccolti dagli Stati membri dovrebbe essere adattato di conseguenza per mantenere un numero complessivo di campioni sufficiente in relazione al considerando 3 del regolamento (UE) 2020/585.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585.
- (6) Per consentire agli Stati membri di ottemperare agli obblighi di analisi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1).

